

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 LUGLIO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA PAOLO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VALESCCHI: Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano. (1610)	221
PRESIDENTE	221
VALESCCHI.	221
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	223
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	223

La seduta comincia alle 9,15.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano. (1610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Valsecchi: « Interpretazione e modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, sulla disciplina delle bombole per metano ». In un primo tempo il collega Valsecchi aveva

chiesto di soprassedere alla discussione della sua proposta di legge avendo il Governo in corso di preparazione un provvedimento in materia. Ieri, invece, il collega Valsecchi ha dichiarato che sperava di poter trovare un punto d'accordo con il Governo per addvenire alla discussione della proposta di legge, e sotto questa esplicita riserva, cioè dell'accordo con il rappresentante del Governo, ho inserito la discussione all'ordine del giorno.

VALESCCHI. La legge di cui alla proposta in discussione, è una legge interpretativa e quindi non ha nulla a che vedere con l'intenzione del Governo di rivedere tutta la materia che fa capo all'Ente nazionale Metano.

Questa legge interpretativa si rende necessaria per potere applicare il provvedimento approvato dalla Camera nel 1950 nel quale sono stati riscontrati tre errori. Il primo, al quale è stato rimediato con un *errata-corrige* sulla *Gazzetta Ufficiale*, è dovuto allo spostamento di una virgola; da qui sono nate una serie di controversie che, evidentemente, l'*errata-corrige* pubblicato a distanza di tre anni non è valso a far decadere.

Il secondo deriva dalla interpretazione dell'espressione « utenti ». Da questa espressione, non esattamente definita dalla legge, è sorta la possibilità, da parte di talune categorie di persone tenute al pagamento del corrispettivo, di evadere dal pagamento stesso, il che risulta dai dati citati nella relazione allegata alla proposta di legge.

Il terzo errore sta nella fissazione del termine per il pagamento del corrispettivo. La

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 LUGLIO 1955

legge del 1950 stabilisce che il pagamento deve essere fatto trimestralmente, ma non fissa il limite di tolleranza (entro 15 giorni, entro un mese o anche entro un anno dalla fine del trimestre).

Ora, con la proposta di legge in discussione si propone: 1°) di dare un'interpretazione autentica all'espressione « utenti »; 2°) di eliminare eventuali controversie per lo spostamento della virgola; 3°) di fissare il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto; affinché la legge del 1950 possa assolvere ai suoi scopi.

Non voglio entrare in particolari; ma per valutare la situazione si deve considerare che oggi sono in piedi, fra l'amministrazione dell'Ente, lo Stato e i privati oltre 500 controversie nei vari ordini e gradi della magistratura: controversie tutte generate dal fatto che la formulazione della legge del 1950 consente queste diversità di interpretazione. D'altro canto l'Ente è scoperto, per le spese che deve sostenere, di oltre un miliardo. Evidentemente esso non riuscirà a coprire la spesa se non verrà chiarita la posizione di coloro che sono tenuti al pagamento del corrispettivo.

Scendendo poi ad un'analisi più dettagliata del provvedimento e sempre in riferimento alla legge del 1950, vediamo che nell'articolo 1 si stabiliscono i termini entro i quali deve essere pagato il corrispettivo: quindicesimo giorno dalla data della comunicazione dell'ammontare dovuto. Gli utenti che non adempiano a tale obbligo entro il termine predetto sono tenuti al pagamento del corrispettivo maggiorato di una somma a titolo di indennizzo. E qui non si fa altro che porre in termini legislativi quanto previsto dall'articolo 38 della legge stessa (interessi legali). Però, questo essendo stabilito nel regolamento e non nella legge, è consentito che, se ad un certo momento si addivenne, *pro bono pacis*, al pagamento del corrispettivo dovuto, anche per arretrati, questo venga fatto senza applicare la maggiorazione all'interesse previsto dal regolamento.

Si parla, sempre nel regolamento, di interessi legali che sono determinati nella misura del 5 per cento. Debbo aggiungere che forse è eccessivo stabilire nell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge che « i crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili, riconosciuto a favore dei crediti dello Stato per tributi diretti ». D'accordo col Ministero delle finanze, è stato riconosciuto che quest'ultima parte della dizione è ecces-

siva in quanto ammette una preminenza di questi crediti nei riguardi, per esempio, dei tributi degli Enti locali, per cui se la Commissione sarà d'accordo, proporrò la soppressione dell'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, limitando l'ultimo comma stesso a questa dizione: « I crediti per i corrispettivi e per le maggiorazioni sono assistiti dal privilegio sulla generalità dei mobili ».

L'articolo 2 dà l'interpretazione autentica di quell'espressione « utenti » che ha generato tante contestazioni. In esso si dice che è utente di bombole per metano « chiunque, ancorché proprietario, possieda le bombole a qualsiasi titolo, e pertanto anche chiunque produca, comprima, distribuisca, trasporti e consumi il gas ». Naturalmente « distribuisca » in senso economico; non colui che materialmente trasporta le bombole ma colui che come attività economica esercita la distribuzione delle bombole stesse.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della proposta di legge è dovuto al fatto che allorché la legge del 1950 fu discussa al Senato, fu introdotto un articolo, mi pare il 6-*bis*, che alla Camera divenne articolo 7, spostando così la numerazione dei successivi articoli. In sede di coordinamento non si tenne conto dell'avvenuta modifica in modo che nel testo della legge si fa riferimento agli articoli 8 e 9, i quali, a seguito dell'introduzione dell'articolo 6-*bis*, poi divenuto 7, sono diventati rispettivamente articoli 9 e 10, fornendo così un altro motivo per inscenare controversie di ogni genere.

L'ultimo articolo della proposta stabilisce una moratoria per coloro che intendano addivenire al pagamento di questi corrispettivi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Essi potranno effettuare il pagamento maggiorato solamente degli interessi di mora. E a questo punto vorrei proporre un emendamento aggiuntivo nel senso che il secondo capoverso dell'articolo 4 dovrebbe essere così formulato:

« decorso il suddetto termine di trenta giorni gli utenti morosi sono tenuti al pagamento dei corrispettivi con applicazione della maggiorazione di un quarto dell'importo dei corrispettivi stessi e degli interessi di mora computati nella misura del 5 per cento, come previsto dall'articolo 1 della presente legge ».

Questo per evitare che l'esiguità di un quarto di maggiorazione consigli gli utenti morosi a ritardare ancora il pagamento di quanto dovuto.

Questa è la portata della proposta di legge che, come i colleghi intendono, ha valore esclusivamente interpretativo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Devo ricordare che il Ministero delle finanze, da me rappresentato, aveva prospettato l'opportunità di soprassedere alla discussione della proposta di legge, essendo in corso di preparazione presso il Ministero dell'industria un disegno di legge più ampio della proposta in esame.

Ieri sera, l'onorevole proponente ha preso contatto con il Ministero delle finanze per concordare alcuni emendamenti al testo della proposta di legge. L'accordo è intervenuto; ma esso è indubbiamente subordinato all'eventualità che non si ritenga più valido il motivo del rinvio.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Ministero dell'industria non può che ricordare nuovamente come siano allo studio modifiche alla legge del 1950.

Non essendo intervenuti mutamenti nella situazione ritengo opportuno chiedere il rinvio della discussione a dopo le ferie. Comunque la Commissione è sovrana e mi rimetto alle sue decisioni.

PRESIDENTE. Come ho già detto, la proposta di legge è stata iscritta all'ordine del giorno, con l'intesa che, se il Ministero non fosse stato d'accordo, non se ne sarebbe fatto niente. Ora l'onorevole Sottosegretario dichiara che il Ministero intende ancora studiare la questione; niente in contrario, quindi, che la proposta di legge venga rinviata a dopo le ferie.

Rinvio pertanto, la discussione della proposta di legge n. 1610 ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI